

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3471 del 18/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' LA RAMARA DI SOPRA NEL COMUNE DI CADEO (PC). DELEGATA MANDATARIA SIG.RA BRUZZI ALESSANDRA. PRATICA: PC14A0046.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3564 del 18/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO

- della domanda PG.2014.0114556 del 11/04/2014 con cui i sigg. Bruzzi Alessandra c.f. BRZLSN59B56G535X residente a Piacenza, in qualità di delegata mandataria, Bruzzi Giovanni c.f. BRZGNN63D23G535S residente a Piacenza, Martini Rita c.f. MRTRTI29E60D969N

residente a Piacenza e Painsi Giovanni c.f. PNAGNN71P27E897P residente a Piacenza, hanno richiesto la concessione ordinaria di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod. PC14A0046);

- della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà PG/2019/0053089 del 02/04/2019 con cui la sig. Bruzzi Alessandra ha dichiarato di aver derivato acqua pubblica dal pozzo che era nella esclusiva disponibilità della stessa a far data dal 01/01/2014 secondo le modalità richieste nell'istanza di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 166 del 29/05/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/0071599 del 07/05/2019);
- Provincia di Piacenza (PG/2019/0063052 del 18/04/2019);
- Consorzio di Bonifica (PG/2019/73292 del 09/05/2019)

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di indennizzi per l'utilizzo senza titolo del demanio idrico, ai sensi della l.r. 11/2018 art. 8, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019;
- ha versato in data 11/07/2019/07/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PC14A0046;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai sigg.: Bruzzi Alessandra c.f. BRZLSN59B56G535X residente a Piacenza, in qualità di delegata mandataria, Bruzzi Giovanni c.f. BRZGNN63D23G535S residente a Piacenza, Martini Rita c.f. MRTRTI29E60D969N residente a Piacenza e Painsi Giovanni c.f. PNAGNN71P27E897P residente a Virgilio (Piacenza, la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. PC14A0046, ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 76,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di CADEO (PC), loc. La Ramara di Sopra, su terreno di proprietà dei concessionari, censito al fg. n. 3, mapp. n. 44 ; coordinate UTM RER: x= 565.492, y= 983.598;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 52.500;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dei concessionari in data 11/07/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 214,72 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata ai sigg.: Bruzzi Alessandra c.f. BRZLSN59B56G535X residente a Piacenza, in qualità di delegata mandataria, Bruzzi Giovanni c.f. BRZGNN63D23G535S residente a Piacenza, Martini Rita c.f. MRTRTI29E60D969N residente a Piacenza e Painsi Giovanni c.f. PNAGNN71P27E897P residente a Piacenza.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 76,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 300, equipaggiato con motopompa ad asse verticale della potenza di kW 48,00, dotato di 3 pareti filtranti alla profondità compresa tra -42,00 e -43,00 metri, -54,00 e -57,50 metri e -61,00 e -73 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cadeo (PC), loc. La Ramara di Sopra, su terreno di proprietà dei concessionari censito al fg. n. 3, mapp. n. 44; coordinate UTM RER: x= 565.492, y= 983.598.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per l'adacquamento, con impianto a goccia di n. 10 ha coltivati a pomodoro, e con impianto a pioggia 10 ha coltivati a mais.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 40,00 e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 52.500,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato durante il ciclo produttivo delle colture praticate ,ovvero nei mesi primaverili-estivi.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Padana-confinato superiore, codice 0630-ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale n.1018766103, ovvero coordinate bancarie IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato a STB - Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. I concessionari che intendano rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. I concessionari possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. I concessionari che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. I concessionari decadono dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora i concessionari, regolarmente diffidati, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, i concessionari sono tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – I concessionari sono tenuti ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. I concessionari sono tenuti a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – I concessionari sono tenuti a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – I concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – I concessionari non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – I concessionari sono tenuti a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – I concessionari sono tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - I concessionari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.